

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  <h2 style="text-align: center;">2) Regolamento<br/>ABILITAZIONI A MONTARE</h2>  | <p style="text-align: right;"><b>REV 06 11/2015</b></p>  |
|---|--|---|

L'identificazione di un metodo che evidenzi il diverso grado di abilità a montare, deve essere inteso quale strumento di crescita sportiva, formativa e didattica degli sport equestri.

Le abilitazioni a montare hanno un mero fine didattico, non hanno nessuna influenza sul livello di tesseramento dell'atleta e non sono necessariamente discriminanti per la partecipazione alle categorie di gara, che avviene sempre e comunque sotto la responsabilità del Tecnico che, attraverso l'autorizzazione alla partecipazione dell'allievo ad una determinata categoria, ne attesta le sufficienti capacità tecniche. (art. 2.16 del regolamento sportivo PGS Settore Equestre)

### **Tesseramento Abilitazione a montare di 1° livello**

I centri affiliati P.G.S. Settore Equestre attraverso i propri Tecnici di riferimento, sono tenuti a classificare come possessore dell' A.M. di 1° livello a chiunque partecipi ad una qualunque attività equestre. L'A.M. di 1° livello certifica la partecipazione del possessore ad un corso di avviamento e la conoscenza di tutte le norme di sicurezza che regolamentano la disciplina sportiva, i vari regolamenti interni.

### **Tesseramento Abilitazione a montare di 2° livello**

Viene rilasciata previa la frequenza ad un corso di almeno 90 ore oppure, eccezionalmente, per i soli maggiorenni in seguito a valutazione di capacità da parte del Tecnico di riferimento del centro o di un Delegato Tecnico Nazionale.

Fermo restando le coperture assicurative legate al tesseramento, certifica la capacità di montare alle tre andature con scioltezza, equilibrio, con buone conoscenze di base di ippologia e tecnica equestre e la conoscenza di tutte le norme di sicurezza che regolamentano la disciplina sportiva, i vari regolamenti interni.

Il detentore è abilitato a partecipare ai Trofei P.G.S. Settore Equestre sino ad una altezza ostacoli di cm 90 e di Dressage sino alla categoria E 80/90 e altri (Endurance, Military, Gimkane e giochi pony, mountain Trail....)

### **Tesseramento Abilitazione a montare di 3° livello**

Viene rilasciata, trascorsi almeno 9 mesi di possesso del 2° livello a montare durante i quali è prevista la frequenza ad un corso di perfezionamento. I candidati vengono presentati ad un Esame Teorico-pratico dal Tecnico di riferimento del centro. La Commissione d'esame sarà composta da un Delegato Tecnico Nazionale appositamente nominato, dal Responsabile della Formazione (facoltativo), dal Tecnico di riferimento del centro che presenta gli allievi. Fermo restando le coperture assicurative legate al tesseramento, certifica la capacità di montare con qualità alle tre andature, di essere in grado ad uscire in campagna e aderire a trekking in autonomia, di saper affrontare con sicurezza difficoltà in percorsi naturali, di saper gestire autonomamente il proprio cavallo sia da terra che in sella e di avere conoscenze di ippologia, di veterinaria, di tecnica equestre e tutte le norme di sicurezza che regolamentano la disciplina sportiva, i vari regolamenti interni. Il detentore è abilitato a partecipare ai Campionati, Trofei P.G.S. Settore Equestre con altezza ostacoli superiore a cm 90 fino a cm 110 e di Dressage dalla categoria E 101 alla categoria E 200 e altri (Endurance, Military, Gimkane e giochi pony, Mountain Trail....)

**Le A.M. Cavalieri Juniores/cadetti 3-18 anni seguono lo stesso criterio di assegnazione da parte dei Tecnici del settore.**

**Norma transitoria:** coloro i quali fossero in possesso di abilitazioni a montare provenienti da altri Enti o Federazioni potranno, previa prova teorico pratica da effettuarsi in presenza del **Delegato Tecnico Nazionale**, acquisire direttamente l'A.M. corrispondente al grado di formazione equestre.

**Norma obbligatoria:** tutti i centri sono tenuti a richiedere e custodire in archivio il certificato medico di abilitazione alla pratica sportiva non agonistica e si consiglia la certificazione dell'avvenuta vaccinazione antitetanica (L. 53/63 n.292 art.1